



ACCORDO QUADRO

per l'implementazione dei progetti operativi della fase di start up
dell'Osservatorio Ambientale della Val D'Agri

tra

La Regione Basilicata, con sede legale in Via V. Verrastro n. 3, Potenza (CF 80002950766),
rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale *Vittorio De Filippo*;

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede in Roma - 00185, Piazzale Aldo Moro n° 7, C.F.
n. 80054330586, P.I. n. 02118311006, rappresentato dal Vice Presidente Prof. ssa Maria Cristina
Messa (d'ora innanzi denominato "CNR")

Premesso che:

- Il 28 giugno 2010 la Regione Basilicata ha approvato con atto deliberativo n. 1062 la proposta relativa alle attività e struttura organizzativa dell'Osservatorio Ambientale della Val d'Agri;
- Il Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità, in ottemperanza alla D.G.R. 1062 del 28 giugno 2010 ha costituito un gruppo di lavoro per la definizione del programma di start-up dell'Osservatorio;
- il gruppo di lavoro ha elaborato un programma di start-up che definisce 4 linee di attività;
- la Regione Basilicata, con D.G.R. 272 del 1 marzo 2011, ha istituito gli organismi di coordinamento e consulenza tecnico scientifica dell'Osservatorio Ambientale della Val d'Agri ed ha contestualmente approvato il programma di start-up. Con la medesima delibera ha dato incarico al direttore generale del Dipartimento Ambiente Territorio, Politiche della Sostenibilità di predisporre tutti gli strumenti operativi occorrenti per la realizzazione dei progetti individuati nelle prime 4 linee d'attività;

Considerato che :

- in Basilicata sono operanti prestigiose Istituzioni che si occupano di ricerca di base ed applicata, in possesso di innumerevoli dati e di strumenti utili a dare rapidamente e concretamente avvio alle attività che si prevede di sviluppare nell'Osservatorio Ambientale della Val d'Agri;
- alcune di queste hanno partecipato alla redazione del programma di start-up e sono rappresentate nel Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio Ambientale della Val d'Agri;
- la Regione ritiene opportuno realizzare sinergie comuni finalizzate alla condivisione dei dati e dei processi di costituzione degli stessi;



- i progetti individuati nelle prime linee di attività possono svolgersi in collaborazione e sinergia con le suddette Istituzioni tecnico-scientifiche e strutture di ricerca di base e applicata.

Tutto ciò premesso e considerato

la Regione Basilicata e il CNR stipulano il presente Accordo per l'attuazione dei progetti operativi relativi alla fase di avvio dell'Osservatorio Ambientale della Val d'Agri.

Art. 1 - Recepimento delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro più oltre denominato anche Accordo.

Art. 2 - Finalità e obiettivi dell'Accordo

Il presente Accordo definisce le intese necessarie a disciplinare la collaborazione tra le Parti, con lo scopo di:

1. utilizzare gli studi e le attività già svolte favorendo la conoscenza e l'utilizzo integrato delle proprie banche dati;
2. sviluppare e realizzare progetti strategici per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente, con riferimento alle attività di estrazione petrolifera nel territorio regionale;
3. individuare linee di divulgazione tecnico-scientifica dei risultati;
4. realizzare un network territoriale per la gestione ambientale del territorio della Val d'Agri e degli altri territori interessati dalle attività di estrazione petrolifera;

Art. 3 - Linee di collaborazione

Le Parti, ciascuna per le proprie competenze, nell'ambito della collaborazione, rilevazione e misurazione dei principali dati ambientali si impegnano a:

1. integrare l'ampia mole di informazioni e dati provenienti da fonti varie al fine di meglio supportare le attività dell'Osservatorio Ambientale. Nello specifico:
 - 1.1 Progettazione, realizzazione ed attivazione del sistema informativo dei dati ambientali.
 - 1.2 Piattaforma di diffusione, divulgazione e informazione ambientale al territorio.
2. elaborare reporting su dati ed informazioni del monitoraggio ambientale e realizzare campagne di comunicazione, diffusione e informazione territoriale;
3. elaborare ed attuare progetti di Capacity Building dell'Osservatorio Ambientale;
4. realizzare un network territoriale per la gestione ambientale del territorio della Val d'Agri





Per ogni specifica collaborazione che si intende attivare, fermo restando le disposizioni previste dal presente Accordo, saranno redatti distinti Atti che regolamentino nel dettaglio le specifiche attività, così come disciplinato nel successivo articolo 5.

Art. 4 - Realizzazione delle attività

Le attività oggetto del presente accordo sono sviluppate dalle Parti in stretta collaborazione.

Le Parti mettono a disposizione reciprocamente risorse umane, professionalità e strumenti operativi.

Le Parti si impegnano a dar vita ad un flusso informativo sistematico e costante al fine di consolidare un processo stabile di concertazione e condivisione dei reciproci programmi di attività.

Art. 5 - Modalità operative

La definizione puntuale delle attività ed il dettaglio degli importi dei finanziamenti è rimandata ad appositi Atti, da sottoscrivere con le Istituzioni coinvolte.

Per ogni specifica collaborazione, fermo restando tutte le disposizioni previste dal presente Accordo, nonché tutte le disposizioni di legge applicabili, sono redatti corrispondenti Atti che devono contenere, oltre l'esplicita indicazione delle risorse finanziarie e delle modalità di erogazione, la definizione delle specifiche attività da svolgere, gli obiettivi da realizzare, i termini e le condizioni di svolgimento, le risorse umane e strumentali da impiegare, la definizione dei costi relativi alle singole attività tecnico-scientifiche, la disciplina sui diritti di proprietà intellettuale dei risultati conseguiti nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività concordate.

Art. 6 - Soggetto responsabile dell'attuazione dell' Accordo

Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente accordo si individua, quale soggetto responsabile dell'attuazione, il Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità in quanto già incaricato della realizzazione del programma di avvio dell'Osservatorio Ambientale.

Il responsabile di cui sopra ha il compito di curare il processo complessivo di realizzazione degli interventi d'intesa con le strutture di coordinamento e di consulenza tecnico scientifica dell'Osservatorio Ambientale della Val d'Agri e in stretta collaborazione con gli uffici competenti della Regione Basilicata.

Art. 7 - Risorse Finanziarie

Il finanziamento per la realizzazione delle attività del presente Accordo deriva dall'Accordo Eni - Regione denominato "Gestione del monitoraggio ambientale" del 24/06/1999.

Il presente Accordo non comporta oneri finanziari specifici per le Parti.

Le risorse finanziarie verranno erogate dalla Regione a seguito della stipula dei successivi Atti.





Art. 8 - Durata

Il presente Accordo ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sottoscrizione ed è escluso il tacito rinnovo.

La scadenza non pregiudica la regolare esecuzione delle attività in corso previste negli specifici Atti sottoscritti.

Il presente Accordo potrà essere integrato e/o modificato, d'intesa tra le Parti, sulla base degli esiti e dei risultati raggiunti durante le attività sviluppate con gli Atti operativi.

Art. 9 Riservatezza

Nell'espletamento delle attività previste dal presente Accordo, le Parti si impegnano al rispetto delle disposizioni dettate in materia di protezione dei dati personali dal D.Lgs 196/2003.

Ciascuna delle Parti si impegna a fare un uso corretto dei dati e delle informazioni cui ha libero accesso.

E' fatto divieto espresso alle Parti di utilizzare le informazioni acquisite in esecuzione del presente Accordo per fini diversi da quelli previsti dall'art. 2.

Art. 10 - Registrazione

L'eventuale registrazione del presente atto su pubblici registri, per il caso d'uso, sarà a carico della Parte richiedente.

Art. 11 - Recesso

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere in qualunque momento, con preavviso di almeno 30 giorni, dagli impegni del presente Accordo, qualora intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula dello stesso o rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.

Art. 12 - Disposizioni finali

Per quanto non specificato nella presente Accordo si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Letto confermato e sottoscritto.

11.19. dicembre. 2011

Regione Basilicata
Il Presidente della Giunta Regionale

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Il Vice Presidente
Prof.ssa Maria Cristina Messa

